

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4409}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BUFFONE, SOBRERO, RENDE**

Presentata il 1° aprile 1976

Modifica all'articolo 31 del « Regolamento organico per l'arma dei carabinieri » - approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 - quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145

ONOREVOLI COLLEGHI! — La carriera degli ufficiali delle tre forze armate si sviluppa fino al grado di generale di corpo d'armata e corrispondenti, con la possibilità di pervenire agli incarichi di vertice della gerarchia militare (capi di stato maggiore di forza armata, con attribuzione della quarta stelletta).

Per gli ufficiali dei carabinieri, che pure fanno parte dell'esercito di cui sono la prima arma, la carriera si arresta invece al grado di generale di divisione, senza che tale limitazione sia giustificata da motivi particolari. Infatti, detti ufficiali al pari di quelli delle altre armi:

iniziano la carriera dall'accademia militare;

seguono corsi di applicazione analoghi e della stessa durata;

sono sottoposti alle stesse leggi concernenti lo stato giuridico, l'avanzamento e tutte le altre situazioni che riguardano la categoria, nonché agli stessi regolamenti di servizio;

sono ufficiali di arma combattente e in più, rispetto agli altri, sono — fino al grado di colonnello — ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

svolgono, nei gradi di generale, funzioni direttive come gli ufficiali delle altre armi, nel quadro della nota legge 10 dicem-

bre 1973, n. 804, sulla « dirigenza militare »;

sono, a norma dell'articolo 2 del regolamento organico dell'arma dei carabinieri — approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 — da considerarsi permanentemente in servizio, anche quando non espressamente comandati.

Il grado finale per gli ufficiali dei carabinieri è, come sopra precisato, quello di generale di divisione, cui essi pervengono attraverso una selezione rigorosissima e per effetto del quale assumono responsabilità di notevole portata, in quanto una divisione carabinieri ha giurisdizione territoriale equivalente ad un terzo del territorio nazionale (nell'ambito del territorio di ogni divisione carabinieri esistono in media 2-3 comandi di regione militare o di corpo d'armata, retti da generali di corpo d'armata).

Per i generali di divisione dei carabinieri, pertanto, non vi è ulteriore sviluppo di carriera. Essi, tuttavia, hanno la possibilità di essere nominati vice comandante generale dell'arma, carica che, a norma dell'articolo 31 del su citato regolamento organico, viene assunta di diritto dal generale di divisione più anziano in ruolo.

Tale carica rappresenta però esclusivamente un traguardo morale poiché, in effetti, il vice comandante generale non eser-

cita alcuna attività di comando, ma soltanto funzione vicaria in quanto destinato ad assumere il comando dell'arma esclusivamente in assenza del comandante generale. E ciò in pratica non si verifica quasi mai; il comandante generale, infatti, anche durante i periodi nei quali svolge attività ispettiva fuori della capitale, continua ovviamente a mantenere il comando ed a svolgere le proprie attribuzioni.

In particolare i comandanti generali succedutisi nell'ultimo decennio hanno ceduto il comando solo in due circostanze, per assenze durate rispettivamente 3 e 5 giorni, nelle quali si sono recati all'estero per ragioni di servizio.

Ne consegue che il vice comandante generale, salvo l'azione di consulenza, per la natura stessa della sua carica non ha il compito di impostare programmi od operazioni di sorta a lunga scadenza essendo tutta l'attività direzionale incentrata sull'azione del comandante generale-stato maggiore, attraverso il quale vengono predisposti i programmi ordinativi, addestrativi, operativi, tecnici e di governo del personale, che richiedono tempi generalmente lunghi, assicurando la continuità direzionale tecnica dell'istituzione.

Alla stregua di quanto sopra e della situazione ordinativa dei generali di divi-

ne dei carabinieri nonché per ragioni di età, il più anziano in ruolo dei predetti generali permane nella carica di vice comandante generale per un periodo che oscilla da uno a due anni.

Si verifica però che, se tale incarico viene conservato per due anni, i generali che seguono in ruolo il vice comandante non sempre riescono a raggiungere anche essi tale « traguardo morale », perché opera nei loro confronti l'istituto del passaggio nella « a disposizione » od il collocamento in ausiliaria per limiti di età.

Per ragioni di equanimità e di un giusto riconoscimento alla benemerita categoria di tali ufficiali dei carabinieri — i quali, per altro, sono soltanto 5 a fronte dei 1.496 che compongono i quadri degli ufficiali dell'arma — si impone la necessità di evitare la sperequazione che un generale di divisione il quale rimanga in carica quale vice comandante per due anni non consenta a colui che lo segue in ruolo di raggiungere tale traguardo che — si ripete — è esclusivamente di natura « morale ».

A tale scopo è necessario che nell'articolo 31 del regolamento organico per l'arma sia inserita apposita variante nel senso.

Per tutto quanto sopra proponiamo agli onorevoli colleghi l'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 31 del « Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri » — approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 — quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 10 ottobre 1936, n. 2145, è sostituito dal seguente:

« Il più anziano dei generali di divisione assume di diritto la carica di vice comandante generale, sostituisce il comandante generale durante le assenze di questi e rimane in carica per un periodo di tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo non debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalle leggi. Può essere nuovamente nominato, per una sola volta, al termine del mandato ».